



# INCHIESTA PUBBLICA

**Scarlino (GR) - 16.11.2009**

Procedimento di riesame, art. 7 e seguenti L. 241/'90 e s.m.i. delle  
Determine Dirigenziali n. 118 del 19/01/2009 e 2211 del  
05/06/2009: Atti endoprocedimentali non produttivi di effetti  
immediati. Valutazione di Impatto Ambientale in ordine a  
**“Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione**  
**ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da**  
**alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali**  
**(CDR e CDRQ)”.**

*Dr Agr Gilberto Nelli*

# ATTO INDIRIZZO

**Seduta del 17/09/2009**

**Deliberazione n° 38 del 17/09/2009**

**OGGETTO**

*Atto di indirizzo sulla procedura di valutazione di Impatto Ambientale relativa al “Progetto di ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino” proposta da Scarlino Energia s.r.l. in considerazione dei rilievi emersi dai Comuni di Follonica e di Scarlino*

**DA’ LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:**

**Dà mandato** alla Giunta ed agli Uffici competenti di verificare l’opportunità di adottare gli atti necessari per sospendere gli effetti delle costituzioni in giudizio già disposte e, ove necessario, per revocarle;

**Dà mandato** alla Giunta ed agli Uffici competenti di avviare un procedimento amministrativo inteso al riesame ,anche ai fini di un eventuale provvedimento di autotutela, degli atti oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo;

**Dà mandato** alla Giunta per esaminare congiuntamente ai ricorrenti ed in particolare ai Comuni di Scarlino e Follonica gli approfondimenti compiuti e le determinazioni assunte;

**Dà mandato** alla Giunta di riferire puntualmente al Consiglio sulle azioni intraprese anche ai fini della presa d'atto dei risultati del riesame effettuato.

**AVVIO PROCEDIMENTO DI RIESAME DET 118-19.01.09 E DET  
2211-05.06.09**

- Nota Prot. n. 176242 del 16/10/2009

**OGGETTO:**

Comunicazione di Avvio del procedimento di riesame, art. 7 e seguenti L. 241/’90 e s.m.i. delle Determine Dirigenziali n. 118 del 19/01/2009 e 2211 del 05/06/2009: Atti endoprocedimentali non produttivi di effetti immediati. Valutazione di Impatto Ambientale in ordine a “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)”.

## **AVVIO PROCEDIMENTO DI RIESAME**

### **Determina 118-19.01.09 & Determina 2211-05.06.09**

- Ritenuto ci sia la necessità di assicurare il soddisfacimento di un attuale interesse pubblico a carattere generale su impulso e richiesta del Consiglio Provinciale (D.C.P. n. 38/2009), e di ponderare con completezza tutti gli elementi utili per addivenire alla decisione finale al fine di:
- **evitare che dall'attività processuale tutt'ora pendente e dal suo esito, possa derivare un danno grave ed irreparabile alla Pubblica Amministrazione procedente;**
- **evitare ritardi procedurali nel rilascio della Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi richiesti dall'Autorità Proponente, tenendo conto della natura endoprocedimentale della V.I.A. stessa;**
- **provvedere alla comparazione di interessi pubblici e privati e ritenuto prevalente l'interesse alla garanzia della legittimità degli atti adottati anche in considerazione del principio di economicità, dato atto che il riesame ha ad oggetto provvedimenti endoprocedimentali, non produttivi di effetti giuridici immediati in posizioni giuridiche private e consolidate;**
- **proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 4/2008.**

# **AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.I.A.**

**Seduta del 01/09/2009**

**Deliberazione n° 172 del 01/09/2009**

**OGGETTO:** Individuazione dell'autorità competente in materia di valutazione d'impatto ambientale in applicazione della DGRT 87/2009 e del D. Lgs 152/06

**DA' LA SEGUENTE DISPOSIZIONE:**

**DI INDIVIDUARE** la Giunta quale Autorità competente in merito all'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, per i progetti soggetti alla V.I.A. di competenza della Provincia;

## **SCHEMA ACCORDO PROCEDIMENTALE TRA LA PROVINCIA E LA SOC. SCARLINO ENERGIA**

PREMESSO CHE

- con nota del 16 ottobre 2009, prot. n. 176242, l'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle determinazioni dirigenziali della Provincia di Grosseto n. 118 del 19 gennaio 2009 e n. 2211 del 5 giugno 2009, inerenti "La Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ammodernamento della centrale elettrica di Scarlino";
- con nota del 27 maggio 2009, prot. 88893, l'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del progetto già assoggettato favorevolmente al giudizio di compatibilità ambientale; in data 21.09.2009 sulla base della VIA è stata svolta la Conferenza istruttoria, con richiesta d'integrazioni, per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale;
- il procedimento di riesame è stato avviato su impulso del Consiglio Provinciale con delibera n. 38 del 17 settembre 2009, per le motivazioni di fatto e di diritto ivi contenute e qui richiamate a parte integrante e sostanziale;

# ACCORDO PROCEDIMENTALE PROVINCIA SCARLINO


## ENERGIA

- l'Azienda, nel termine assegnato, ha prodotto un'articolata memoria, controdeducendo alle censure sollevate dai Ricorrenti con i ricorsi e successivi motivi aggiunti pendenti innanzi al TAR per la Toscana (r.g. 527/09, r.g. 490/09, r.g. 542/09);
- nel corso dell'audizione del 9 novembre 2009 l'Amministrazione ha chiesto all'Azienda di convenire sull'opportunità, anche alla luce delle censure sollevate nei ricorsi pendenti, dell'indizione di un'inchiesta pubblica, onde consentire la massima partecipazione del pubblico al procedimento;
- l'Azienda nel corso della medesima audizione, dopo avere ribadito che nel procedimento originario la partecipazione è stata ampiamente garantita nelle forme di legge, attraverso le pubblicazioni, le osservazioni e non da ultimo il sintetico contraddittorio, ha manifestato la propria disponibilità all'indizione dell'inchiesta pubblica, da svolgersi nel rispetto della tempistica di seguito indicata, fermo restando che le sue risultanze non saranno in alcun modo vincolanti per l'Azienda ;
- la sottoscrizione del presente Accordo consentirebbe all'azienda di giustificare la richiesta di proroga del contratto di finanziamento stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in data 24/12/2008 che prevede la risoluzione di diritto del Contratto ovvero la dichiarazione di decadenza dal beneficio di ogni termine della Società finanziata in caso di mancata conclusione positiva del procedimento VIA e AIA CDR entro e non oltre il 31/12/2009;
- la sottoscrizione del presente accordo risponde anche all'esigenza pubblica di concludere il procedimento di riesame nel termine di 90 giorni, come da comunicazione della Provincia di Grosseto del 16 ottobre 2009 prot. 176242;

# **ACCORDO PROCEDIMENTALE PROVINCIA SCARLINO ENERGIA**

- **ART. 1**
- **Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.**
- **ART. 2**
- **L'inchiesta pubblica ha sede presso il Comune di Scarlino, sede dell'impianto.**
- **L'Amministrazione indice l'inchiesta pubblica entro il 16 novembre 2009, individuando e nominando il Presidente responsabile ed i componenti del Comitato prevedendo altresì espressamente il rispetto della tempistica di seguito indicata. I ricorrenti sono convocati al fine di illustrare i rilievi già esposti nei ricorsi proposti al TAR per la Toscana ed alla Provincia ai sensi dell'art 18 della LRT 79/98. Le audizioni aperte al pubblico sono convocate entro il 30 novembre 2009 per svolgersi e concludersi entro il 22 dicembre 2009. I lavori si concludono entro il termine dell' 08 gennaio 2010. Il Presidente dell'inchiesta pubblica entro l'08 gennaio 2010 trasmette all'Autorità competente il rapporto finale ed il parere, di cui si tiene conto nel corso del procedimento di riesame, pur non vincolando in alcun modo l'Azienda. Il procedimento di riesame è concluso improrogabilmente e perentoriamente entro il 13 gennaio 2010.**
- **ART. 3**
- **I termini di conclusione previsti dall'art. 2 sono perentori ed essenziali a favore dell'Azienda; il loro mancato rispetto, per fatto o comportamento non addebitabile alla stessa, determina automaticamente la nullità, annullabilità e l'inefficacia del presente accordo.**
- **ART. 4**
- **Le Parti danno atto che lo svolgimento del procedimento di riesame delle determinazioni dirigenziali della Provincia di Grosseto n. 118 del 19 gennaio 2009 e n. 2211 del 5 giugno 2009 non ha effetto sospensivo sui provvedimenti adottati e, pertanto, non interrompe il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso, il cui avvio è stato comunicato dalla Provincia di Grosseto con nota del 27 maggio 2009, prot. 88893.**
- **ART. 5**
- **Lo schema del presente accordo è approvato con delibera della Giunta Provinciale ed è vincolante per le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ogni modifica del presente accordo deve essere concordata e fatta per iscritto tra le parti.**

## PROCEDURA DI VIA



## INCHIESTA PUBBLICA nella LRT 79/98 (art 15)

- a) Al fine di garantire l'effettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessino il territorio di appartenenza, e le condizioni di vita relative, l'autorità competente, può disporre, nei termini di legge, provvedendo a darne adeguata pubblicità, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell'alto valore dell'opera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti.
- b) L'inchiesta ha luogo presso il Comune nell'ambito del quale il progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento al territorio interessato. A tal fine, l'autorità competente nomina, entro 15 giorni dall'indizione dell'inchiesta pubblica, un comitato presieduto dal Garante per l'informazione del procedimento, e composto da minimo due esperti rispettivamente designati dalla autorità competente, e dalle altre Amministrazioni interessate. Il comitato può altresì essere integrato da un esperto indicato dai cittadini interessati, con le modalità a tal fine definite dall'Autorità competente.

## **INCHIESTA PUBBLICA nella LRT 79/98 (art 15)**

- c). Il Presidente dell'inchiesta convoca audizioni aperte al pubblico; può altresì convocare i soggetti che abbiano presentato osservazioni, consultare il proponente e gli estensori dello studio di impatto ambientale, i quali possono presentare per iscritto memorie e controdeduzioni.
- d). Il Presidente assicura la conclusione dell'inchiesta nei tempi previsti dalla legge senza aggravio del tempo complessivo, e trasmette tempestivamente all'autorità competente le memorie pervenute, unitamente ad una sintetica relazione sullo svolgimento dell'inchiesta, nonché il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
- e). Qualora il proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri, alle osservazioni ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

## **INCHIESTA PUBBLICA nella LRT 79/98 (art 15)**

- f). L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta, e dei compensi spettanti al Presidente ed agli esperti a tal fine nominati, in relazione alla complessità ed alla durata degli incarichi relativi, ed in base alle tariffe professionali eventualmente applicabili; essi sono sostenuti dalla autorità competente.
- g). Anche nel caso in cui non si proceda ad inchiesta pubblica ai sensi del presente articolo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato, dall'autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che abbiano presentato pareri od osservazioni. Del verbale del contraddittorio in tal modo acquisto agli atti del procedimento, l'autorità competente tiene conto ai fini della pronuncia finale di compatibilità ambientale.

## L'Inchiesta nel D. Lgs. n. 152/2006

- l'art. 24, commi 6 e 7, d. lgs. n. 152/2006, che così dispongono:
- *“6. L'Autorita' competente puo' disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.*
- *7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale”;*

Regione Toscana: Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2009, n. 87, “D.lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della Legge regionale in materia”, in particolare il punto B2. Procedure, detta l'elenco di disposizioni della Legge regionale n.79/1998, da ritenersi compatibili con la nuova disciplina, **non includendo l'art. 15 sull'Inchiesta pubblica**

## **Provincia di Grosseto:**

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

- **Art. 5 - Motivazioni per istituire l’Inchiesta**
- Al fine di garantire l’effettiva informazione e partecipazione dei cittadini sui progetti che interessino il territorio di appartenenza e le condizioni di vita relative, la Giunta Provinciale quale Autorità Competente nei casi indicati all’art 6 e secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale applicabile, dispone lo svolgimento di un’Inchiesta Pubblica.
- **Art. 6 - Sottoposizione all’Inchiesta**
- I progetti da sottoporre ad Inchiesta Pubblica, se richiesta e/o su disposizione espressa di volta in volta della Giunta Provinciale quale Autorità Competente, sono quelli sottoposti alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale di competenza della Provincia in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell’alto valore dell’opera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti.

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

- **Art. 7 - Localizzazione dell’Inchiesta**

L’inchiesta ha luogo presso il Comune nell’ambito del quale il progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto con riferimento al territorio interessato. L’individuazione è comunque operata dalla Giunta provinciale sulla base delle indicazioni del responsabile del procedimento.

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

## **Art. 8 - Il Comitato dell’Inchiesta**

- Il Comitato è così composto:
- **Presidente** Responsabile dell’Inchiesta Pubblica;
- **Garante** dell’Informazione della Provincia;
- **Esperto** nominato dalla Giunta Provinciale;
- **Esperto** nominato dal Comune o di intesa tra i Comuni interessati;
- **Esperto** nominato, dal Presidente dell’Inchiesta Pubblica, su proposta dei Comitati, Associazioni, Partiti e cittadini interessati (in caso di segnalazione di più nominativi sarà il Presidente Responsabile dell’Inchiesta a scegliere l’esperto nella rosa dei segnalati).
- I Commissari dell’inchiesta sono registrati o nominati dal Presidente dell’Inchiesta Pubblica e devono avere competenze e curriculum professionali adeguati alla Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera sottoposta a giudizio di V.I.A. e/o relative alla comunicazione.

## **“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”**

### **Art. 9 – Il Presidente dell’Inchiesta**

- Il Presidente dell’Inchiesta Pubblica viene nominato dalla Giunta Provinciale con la Delibera di indizione dell’Inchiesta Pubblica ed è scelto privilegiando professionalità in possesso di qualifica e competenze nella materia della tutela ambientale e dell’uso del territorio e con significativa esperienza maturata.
- Il Presidente deve essere individuato garantendo i principi di differenziazione e separazione tra le sue funzioni e quelle del responsabile del procedimento.
- Il Presidente nomina i Commissari secondo quanto stabilito dal precedente Art 8, e ha tra i suoi compiti principali quelli di redigere, in collaborazione con i Commissari dell’Inchiesta Pubblica, il programma dei lavori e di partecipazione del pubblico nonché il Rapporto ed il Parere Finale dell’Inchiesta.
- Il Presidente dell’Inchiesta convoca audizioni aperte al pubblico; può altresì convocare i soggetti che abbiano presentato osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale, consultare il proponente e gli estensori dello Studio di Impatto Ambientale, i quali possono presentare per iscritto memorie e controdeduzioni.
- Il Presidente assicura la conclusione dell’inchiesta entro i termini previsti dalla Giunta Provinciale, e trasmette tempestivamente alla stessa ed al responsabile del procedimento le memorie pervenute, unitamente ad una sintetica relazione sullo svolgimento dell’Inchiesta, nonché il giudizio sui risultati emersi, che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

### **Art. 10 - Struttura Udienze obbligatorie dell’Inchiesta Pubblica**

Le Udienze obbligatorie dovranno essere così articolate:

- **Udienza Preliminare per:**
  - **l’identificazione delle parti che esprimono le diverse posizioni in campo;**
  - **l’intesa sulle date delle eventuali udienze intermedie;**
  - **la conoscenza sintetica della posizione di ogni partecipante rispetto al progetto;**
  - **la conoscenza di parti di pubblico non ancora coinvolte nella procedura di partecipazione;**
  - **la presa d’atto dei commissari designati che saranno nominati da parte del Presidente;**
  - **la raccolta delle proposte dei partecipanti per la stesura del programma dei lavori e di partecipazione del pubblico.**

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

## **Art. 10 - Struttura Udienze obbligatorie dell’Inchiesta Pubblica**

- Udienza Generale/Finale: è l’Udienza in cui sono discussi tutti i temi generali anche non tecnici relativi al giudizio di VIA del progetto.

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

**Art. 10 - Struttura Udienze obbligatorie dell’Inchiesta Pubblica**

- Ogni udienza può essere suddivisa in più sedute e deve concludersi con un bilancio scritto riassuntivo del dibattito e delle decisioni prese, steso sulla base dei verbali delle singole sedute.
- Ad ogni seduta può essere nominato un coordinatore/moderatore del dibattito espressione delle associazioni o comitati presenti.

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

**Art. 10 - Struttura Udienze obbligatorie dell’Inchiesta Pubblica**

- Il Presidente ha il potere di sospendere, rinviare e/o chiudere la seduta o l’Assemblea in caso di intemperanza da parte dei partecipanti e/o per confrontarsi con i commissari in separata sede.
- Il Presidente può disporre, se ritiene necessario, nel rispetto dei tempi prefissati dalla Legge e dalla Giunta Provinciale, Udienze facoltative al fine di acquisire ulteriori elementi utili all’emissione del parere finale dell’Inchiesta.

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

**Art. 10 - Struttura Udienze obbligatorie dell’Inchiesta Pubblica**

- Rapporto finale e parere: Il Rapporto finale ed il parere sono elaborati dal Presidente dell’Inchiesta in collaborazione con i Commissari. In caso di dissenso da parte dei partecipanti lo stesso potrà essere tradotto in memoria scritta da allegare al Rapporto finale.

“Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”

**Art. 11 - Rapporto finale e Parere del Presidente della Inchiesta Pubblica**

- Il Rapporto finale deve contenere in particolare:
- **la storia e la descrizione del procedimento di VIA sul progetto in esame;**
- **la presentazione dei problemi di impatto ambientale e sociale emersi dall’Inchiesta;**
- **una sintesi dei principali argomenti presentati da una parte o dall'altra;**
- **l’analisi delle osservazioni del pubblico e le eventuali repliche del proponente;**
- **il registro dei Verbali delle Udienze;**
- **la lista dei partecipanti all’Inchiesta;**
- **I curricula dei membri della Commissione.**
- **Il Parere – obbligatorio ma non vincolante - costituisce il documento di valutazione del Presidente da trasmettere al responsabile del procedimento ed all’Autorità Competente. Del parere, in tal modo acquisto agli atti del procedimento, il responsabile del procedimento e l’Autorità competente ne tengono conto ai fini dell’istruttoria e della pronuncia di compatibilità ambientale.**

# DURATA DELL'INCHIESTA

- **INIZIO 16 NOVEMBRE 2009**
- **FINE 08 GENNAIO 2010**
- Le audizioni aperte al pubblico sono convocate entro il **30 novembre 2009 e tenute entro il 22 dicembre 2009**
- Il Presidente dell'inchiesta pubblica trasmette all'Autorità competente **entro il termine del 08 gennaio 2010** la relazione sui lavori svolti ed il giudizio sui risultati emersi di cui si tiene conto nel corso del procedimento di riesame.
- L'Autorità competente conclude il procedimento di riesame **entro il 13 gennaio 2010**.

L'INCHIESTA PUBBLICA è l'insieme delle attività di consultazione disciplinate dal programma di partecipazione

- Si svolge con le modalità contenute nelle “Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale” approvate dalla Provincia di Grosseto.
- **L'INCHIESTA PUBBLICA DOVRA' FORNIRE ATTRAVERSO LA STESURA DEL RAPPORTO FINALE E DEL PARERE, UN ULTERIORE ELEMENTO DI VALUTAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALL'AUTORITA' COMPETENTE AI FINI DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME E DEL SUO ESITO.**



**Scarlino (GR)**  
**16.11.2009**  
**INCHIESTA PUBBLICA**

***GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE***

*Dr Agr Gilberto Nelli*